



Ferrovie Appulo Lucane

**REGOLAMENTO INTERNO DISCIPLINANTE LE MODALITA' OPERATIVE PER
LA VERIFICA DEI CONTROLLI A CAMPIONE SUI REQUISITI GENERALI E
SPECIALI DEGLI OPERATORI ECONOMICI RIGUARDANTI AFFIDAMENTI
DIRETTI DI IMPORTO NON SUPERIORE AD EURO 40.000,00 IVA ESCLUSA**

- Anno 2026 -

- SETTORI SPECIALI -

adottato dal Consiglio di Amministrazione nell'adunanza del 29 dicembre 2025

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 concernente “ *Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici* ” - di seguito denominato Codice - e, in particolare, l’art. 50, comma 1, lettere a e b (“ *Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 14 con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante*”) e l’art. 52 (“*Nelle procedure di affidamento di cui all’articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno*”;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*” e, segnatamente, l’art. 71 ai sensi del quale “*le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all’entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all’erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni*”;

CONSIDERATO il rilevante numero di affidamenti diretti di servizi, forniture e lavori di importo inferiore a euro 40.000,00, IVA esclusa, che rende opportuno l’applicazione del sistema di verifica disciplinato dall’art. 52, comma 1, del Codice;

RITENUTO necessario, dunque, assicurare che detto processo di verifica sulle dichiarazioni sostitutive degli OO.EE. attestanti i requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti dalla Stazione Appaltante si svolga in tempi celeri, con modalità semplificate e secondo parametri imparziali, in conformità a quanto disposto dal richiamato art. 52 del Codice;

CONSIDERATO che, al fine di garantire la massima efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, i controlli effettuati sono volti a verificare la rispondenza tra le informazioni rese dall’operatore economico con quelle in possesso della Stazione Appaltante e/o di altre Società/Enti Appaltanti;

RITENUTO necessario, per le ragioni innanzi dedotte, adottare un regolamento interno che disciplini le modalità operative riguardanti le verifiche e i controlli a campione innanzi indicati;

DISPONE

che FAL, auto-vincolandosi alle disposizioni di cui all’art. 52 del Codice, relativamente alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture di cui all’art. 50, comma 1, lettere a) e b) del Codice, di importo non superiore a € 40.000,00, IVA esclusa, disciplini ed effettui il controllo a campione delle attestazioni rese dagli Operatori Economici per mezzo di dichiarazione sostitutiva di notorietà in ordine al possesso dei requisiti di

ordine generale di cui agli artt. 94, 95 e 98 del Codice e dei requisiti speciali, ove richiesti (economici, finanziari e tecnico professionali), nei termini e con le seguenti modalità:

- a. il controllo verrà effettuato su un campione pari al 10% degli Operatori Economici affidatari mediante una richiesta di accesso al Fascicolo Virtuale di quest'ultimi, ove verrà acquisito ciascun certificato relativo al possesso dei requisiti;
- b. il su indicato campione verrà estratto mediante un sorteggio casuale utilizzando un'applicazione che generi in maniera "randomica" gli O. E. da sottoporre a controllo, su base semestrale, con avvio del controllo entro i primi 7 (sette) giorni del mese immediatamente successivi al semestre di riferimento;
- c. le operazioni riguardanti il sorteggio del campione estratto ed il risultato dei controlli di cui ai precedenti punti a) e b) saranno oggetto di apposita verbalizzazione;
- d. le eventuali irregolarità riscontrate verranno comunicate via pec da FAL all' Operatore Economico con assegnazione a quest'ultimo del termine massimo di 10 (dieci) giorni per fornire osservazioni e chiarimenti al riguardo. Nel caso in cui venga accertata la presenza, nella dichiarazione sostitutiva, di elementi di non veridicità, non rientranti negli errori materiali/irregolarità/omissioni di cui all'art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000, verrà applicato quanto previsto dall'art. 52, comma 2, del Codice ai sensi del quale *"Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento"*. In tal caso, la sospensione viene comunicata via pec da FAL all'Operatore Economico con provvedimento motivato. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000;
- e. qualora l'esecuzione del contratto sia già stata completata, FAL provvederà ad inoltrare all'ANAC la comunicazione di cui al precedente punto c) e, nel contempo, comunicherà all'Operatore Economico il provvedimento di sospensione dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette da questa Stazione Appaltante: detto periodo di sospensione potrà variare da 1 (uno) a 12 (dodici) mesi, secondo la valutazione discrezionale di FAL;
- f. gli affidatari di commesse relative a "lavori", in possesso di attestazioni SOA, saranno esonerati dai controlli a campione, di cui al presente Regolamento, in ordine alla sussistenza dei requisiti tecnico/professionali eventualmente richiesti.

Il presente Regolamento deve essere portato a conoscenza dei terzi mediante pubblicazione sul sito di FAL – Sezione: Amministrazione Trasparente.